RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI INCENTIVI FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE MARITTIME

Art. 7

Ambito di operatività dell'opzione di cui all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Articolo abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

Abrogato dal 1 gennaio 2027 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime
Estremi	Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-221-2016/art-7-ambito-di-operativita-dell-opzione-di-cui-all-articolo-155-del/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it